

ORDINANZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

19 dicembre 2000

nella causa C-89/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgericht di Berlino): Bülent Bicakci e altri contro Land Berlin⁽¹⁾

(«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Questione identica»)

(2001/C 95/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa C-89/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht di Berlino, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Bülent Bicakci, Bedriye Bicakci, Hidajet Bicakci, Burak Bicakci e Land Berlin, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 14, n. 1, della decisione 19 dicembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal consiglio di associazione istituito ai sensi dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, la Corte (Seconda Sezione), composta dai signori R. Schintgen (relatore), presidente della Seconda Sezione, V. Skouris e dalla signora N. Colneric, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 19 settembre 2000 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 14, n. 1, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativo allo sviluppo dell'associazione, adottata dal consiglio di associazione istituito ai sensi dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che osta all'espulsione del cittadino turco che fruisca di un diritto attribuitogli direttamente dalla detta decisione allorché tale provvedimento venga emanato in conseguenza di una condanna penale e allo scopo di dissuadere altri stranieri, senza che il comportamento personale dell'interessato dia concretamente motivo di pensare che commetterà altri reati gravi che possano perturbare l'ordine pubblico nello Stato membro ospitante.

⁽¹⁾ GU C 149 del 27.5.2000.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 24 gennaio 2001

(Causa C-33/01)

(2001/C 95/06)

Il 24 gennaio 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Hans Stovlbaek, membro del servizio giuridico, e Panagiotis Panagiotopoulos, funzionario pubblico nazionale distaccato presso il servizio giuridico, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato e della direttiva 91/689/CEE⁽¹⁾ avendo omesso di comunicare alla Commissione, entro il termine prescritto, le informazioni relative a ciascuno stabilimento o impresa che provvede allo smaltimento e/o al recupero di rifiuti pericolosi, quali contemplate all'art. 8, n. 3, della direttiva di cui sopra nonché nella decisione della Commissione 96/302/CE⁽²⁾, al riguardo prevista da tale disposizione;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 91/689/CEE prevede, all'art. 8, n. 3, l'obbligo, da parte degli Stati membri, di trasmettere alla Commissione determinate, informazioni relative a ciascuno stabilimento o impresa che provvede allo smaltimento e/o al recupero di rifiuti pericolosi.

La Commissione constata che la Repubblica ellenica non ha comunicato entro i termini prescritti (e cioè subito dopo l'entrata in vigore della decisione della Commissione 17 aprile 1996, 96/302/CE, che definisce la forma in cui devono essere comunicate le informazioni ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE) le informazioni contemplate dalla direttiva di cui trattasi e non ha naturalmente neppure comunicato alla Commissione i cambiamenti relativi ai dati in questione.

⁽¹⁾ GUL 377 del 31.12.1991, pagg. 20-27.

⁽²⁾ GUL 116 dell'11.5.1996, pagg. 26-27.